

C.S.N.

Centro StudiNetwork

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli
dott. Paolo Prezioso

www.studiodellapenna.it

www.imprenditoreitaliano.it

fonte: Il sole 24 Ore, sabato 22 novembre 2014

NORME E TRIBUTI

“Imu e non profit, doppia dichiarazione”: Entro il 1° dicembre gli enti non profit proprietari di immobili che hanno i requisiti per l'esenzione totale o parziale dall'IMU devono inviare la dichiarazione telematica all'agenzia delle entrate; le dichiarazioni che godono dell'esenzione deve essere inviata per via telematica. L'adempimento può essere effettuato esclusivamente acquistando un software o rivolgendosi ad un professionista in quanto l'Amministrazione non ha predisposto un software di compilazione, ma solo un software di controllo. Per gli immobili degli enti non profit che non hanno i requisiti per ottenere l'esenzione, sono soggetti agli obblighi della dichiarazione cartacea secondo le regole ordinarie per gli altri contribuenti. Nodo ancora da sciogliere è quello relativo alla scadenza.

“Perizia per le scissioni solo in casi limitati”: La legge europea 2013-bis ha modificato l'articolo 2506-ter Codice civile, stabilendo che “quando la scissione si realizza mediante aumento del capitale con conferimento in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 (perizia di stima) e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata”.

Per quanto concerne la questione relativa al quando sia necessaria la perizia di stima, la più recente giurisprudenza e alcune massime notarili hanno chiarito che la perizia stessa è necessaria solo quando la società scissa sia una società di persone e la beneficiaria sia una società di capitali, e/o

quando ricorra un disavanzo da concambio tale che la somma del capitale della scissa e della beneficiaria sia superiore alla somma del capitale e delle riserve della scissa. In tali casi il passaggio alla disciplina sulla società di capitali o la rivalutazione dei beni impone infatti una perizia di stima per garantire il valore capitale ed evitare annacquamenti.

fonte: Il denaro, sabato 22 novembre 2014

“Horizon, strumento per le Pmi. Ultima chiamata il 17 dicembre”: Il prossimo 17 dicembre si chiuderà l’ultimo degli inviti per lo **“Strumento per le Pmi”** creato nell’ambito dell’azione “Leadership industriale” del programma **Horizon 2020** per la **ricerca e l’innovazione**, anche quella non tecnologica, sociale o riguardante i servizi. Il primo gennaio 2015 si apriranno i termini per presentare i nuovi progetti per il 2015.

Contributi fino a **3 milioni di euro**.

Le fasi previste: -fase 1: valutazione fattibilità del progetto –fase 2: Dimostrazione e prima applicazione commerciale – fase 3: Commercializzazione.

Le risorse disponibili sono 25.102mila euro per la prima fase e 220.897.600 euro per la seconda fase. Contributo massimo: 50mila euro prima fase e da 1 a 3 milioni di euro per la seconda fase.

I beneficiari: **Microimprese e piccole e medie imprese.**

“Smart&Start riparte, contributi fino a 1,5 mln”: Con la pubblicazione in Gazzetta del relativo decreto, è operativo il nuovo **Smart&Start**, il nuovo programma del ministero dello Sviluppo rivolto alle start-up innovative in tutta Italia. Molteplici le novità previste rispetto alla precedente misura:

- Le agevolazioni sono estese a tutte le regioni d’Italia per una dotazione complessiva pari a circa **200 milioni di euro** per le start-up costituite da non più di 4 anni o alle persone fisiche che vogliono avviare una start-up innovativa;

- L’importo massimo finanziabile passa da 500 mila euro a **1,5 milioni di euro**; finanziamento a tasso zero da restituire in 10 anni che potrà arrivare fino al 70%-80% dell’investimento totale.

- I piani devono riguardare l’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche ovvero tecniche scientifiche che siano nuove di fabbrica, componenti hardware e software, brevetti, licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche purché collegate alle esigenze produttive, collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento.

- Per le regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, e territorio dell'Aquila) è previsto un contributo a fondo perduto del 20%.

fonte: Il sole 24 Ore, domenica 23 novembre 2014

“Doppio canale per le imposte differite passive”: Le imposte differite presenti nel bilancio rappresentano una voce piuttosto rilevante. Le differenze temporanee tra il valore civilistico e fiscale di un'attività o di una passività, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi, possono sorgere a seguito di operazioni che hanno effetto sul conto economico e operazioni che non hanno tale effetto. Il nuovo principio **OIC 25 Imposte sul reddito**, si occupa anche della rilevazione della fiscalità differita su operazioni che non hanno effetto sul conto economico distinguendo due situazioni:

- Le operazioni che hanno interessato il patrimonio netto; ad esempio la rivalutazione delle attività iscritte in bilancio operate a seguito delle specifiche leggi. In tale situazione le imposte differite passive non sono rilevate nel conto economico ma sono contabilizzate inizialmente nel fondo imposte differite tramite riduzione della riserva di rivalutazione (scrittura: *riserva di rivalutazione a fondo imposte differite*). Negli esercizi successivi le imposte differite sono riversate nella voce 22 del conto economico in misura corrispondente al maggior valore dell'attività che può avvenire mediante ammortamento, cessione o riduzione per perdita di valore (*fondo imposte differite a imposte*)

- Le operazioni che non hanno interessato direttamente il patrimonio netto; ad esempio fusioni per incorporazione in assenza di avanzo da concambio. In tale situazione le imposte differite passive non transitano dal conto economico ma nemmeno dal patrimonio netto; sono calcolate sul plusvalore attribuito al valore delle attività in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente delle attività. Il plusvalore attribuito è pari alla differenza tra il valore corrente dell'attività e il suo valore contabile ante operazione. La passività è iscritta sempre nel *fondo imposte differite*. Il valore contabile delle attività sulle quali è impuntato il disavanzo è ulteriormente incrementato dalle *imposte differite* e tale incremento trova la contropartita nel *Fondo imposte differite*.

Napoli 22.11.2014 - 23.11.2014

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it

www.imprenditoreitaliano.it – Il Portale dedicato a tutti gli imprenditori italiani!